



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
Provincia Catanzaro
Tel. 0961 - 925393 – Fax 0961 – 925610
Cap. 88050

Prot. n. 2864

Fossato Serralta 20.12.2018

IL SINDACO

OGGETTO: DECRETO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI ART.28 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE (GDPR)

Il sottoscritto Dott. Domenico Raffaele, Sindaco del Comune di Fossato Serralta e rappresentante legale pro tempore dell'Ente titolare del trattamento dati Comune di Fossato Serralta,

PREMESSO:

l'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento GDPR) rubricato Responsabile del trattamento stabilisce che:

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

DATO ATTO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/05/2018 l'Amministrazione Comunale ha designato ASMENET CALABRIA s.c.ar.l. Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Fossato Serralta.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22 /06/2018 si è proceduto ad approvare il Regolamento comunale di attuazione del Regolamento Europeo 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 18 /12/2018 si è proceduto all'individuazione dei responsabili del trattamento dati del comune di Fossato Serralta ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo 2016/679/UE e all' approvazione del presente schema di atto di nomina alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che risulta necessario e urgente provvedere alla nomina dei Responsabili del trattamento dei dati dell'Ente;

DATO ATTO che il Responsabile del trattamento - tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche - ha l'obbligo di:

- valutare i rischi;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al regolamento sopra citato;
- Provvedere al costante monitoraggio anche mediante riesami e periodici aggiornamenti;
- oltre a tutti gli obblighi normativi previsti il Responsabile ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione;
- adottare misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;
- Di integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed adeguato trattamento dei dati personali;
- garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'esplicito consenso della persona fisica soggetta al trattamento;

Gli obblighi sopra indicati valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità.

Il Responsabile del trattamento è al corrente della possibilità che un meccanismo di certificazione - qualora esistente e approvato ai sensi dell'articolo 42 - potrà essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 del regolamento.

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. La nomina del Responsabile dell'Area Tecnico/Manutentiva e degli uffici allo stesso assegnati con i relativi provvedimenti organizzativi, all'Arch. Paolo Raimondo, titolare di Posizione Organizzativa quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento GDPR;
2. tale nomina ha decorrenza immediata dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato e si rinnova contestualmente ai Decreti di nomina per i Settori e gli uffici assegnati;
3. Il soggetto indicato come responsabile del trattamento dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che derivano dalla nomina, già in capo al titolare del trattamento, e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.
4. L'incarico conferito comporta un trattamento di dati personali da svolgere da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento GDPR sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
6. Il responsabile del trattamento si impegna a non ricorrere ad un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
7. La finalità del trattamento è quella di consentire lo svolgimento di tutti i procedimenti in capo al Settore assegnato, la tipologia dei dati personali da trattare è stabilita specificatamente dal Responsabile per ogni singolo procedimento, così come le categorie dei soggetti interessati, i quali hanno diritto di esercitare quanto previsto dalla disciplina sulla privacy in conformità di quanto previsto dal regolamento GDPR, dalle vigenti disposizioni aventi valore di legge e dagli specifici accordi e limitazioni che ciascuno possa avere legittimamente posto o porrà in essere nel corso od anche successivamente al rapporto con l'Ente.
8. Il responsabile del trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
9. Il responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento che sono, ovvero che saranno, approvate e impartite ai Responsabili con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta comunale, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tale ultima ipotesi qualora il trattamento dei dati riguardi specificatamente la comunicazione massiva o ovvero la diffusione, in ogni sua forma, il trattamento dovrà essere definito con provvedimento dirigenziale;
10. Il responsabile del trattamento in tal caso è tenuto ad informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
11. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
12. Il responsabile del trattamento assicura che procederà alla pseudonimizzazione ed alla cifratura dei dati personali, fatti salvi i casi in cui la legge richiede lo specifico trattamento per lo svolgimento di attività istituzionali. Qualora il trattamento consista nella diffusione dei dati il responsabile avrà cura di limitare l'ostensione per i dati non pertinenti;

13. Il responsabile del trattamento garantisce la costanza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati;

14. Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'art. 32 ed a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art.28 del regolamento.

15. Il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento. Tale obbligo di assistenza riguarda anche la garanzia del rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento. Il tutto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. Per tale obblighi di assistenza si terrà conto della natura del trattamento.

16. Nel caso in cui il responsabile del trattamento ritenga che, a suo avviso, una delle istruzioni violi il regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'unione (riguardo al trattamento dei dati personali), ne informa immediatamente il titolare del trattamento e il DPO - data Protection Officer - ex art. 37 del regolamento.

17. In caso di violazione dei dati, tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento a norma dell'art. 33 del regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, il titolare del trattamento.

Detta comunicazione deve essere notificata al titolare del trattamento e deve contenere:

- la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- l'indicazione o la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;

18. Il responsabile del trattamento si impegna ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati (DPO) sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

19. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del regolamento fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica.

20. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che gli interessati possano sempre contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

21. Il Responsabile prende atto di tutto quanto indicato nel presente provvedimento;

22. Il presente provvedimento - non appena sottoscritto - dovrà essere:

- tempestivamente comunicato al Responsabile, nonché ad ASMENET CALABRIA s.c.ar.l. ;
- pubblicato sul sito internet del comune nella Sezione <http://www.comune.comune.fossatoserralta.cz.it>
- inserito nella raccolta dei Decreti;

